

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 n. 36**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Costituzione e destinazione del fondo e graduazione della
misura incentivante

Articolo 4 - Soggetti che svolgono le funzioni tecniche e conferimento degli
incarichi

Articolo 5 - Fondo garanzia

Articolo 6 - Liquidazione dell'incentivo

Articolo 7 - Penalità per errori o ritardi

Articolo 8 - Particolari forme di acquisto

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del fondo di cui all'articolo 45 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici - di seguito denominato Codice - per le funzioni tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo della Ages s.r.l. – di seguito la Società – per le attività espletate nell'arco del processo di realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio e/o a fronte della effettiva attività di collaborazione alle stesse:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto¹;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le funzioni tecniche svolte dal personale individuato per incentivare, in relazione all'apporto che ciascun dipendente dà alla procedura, tutte le attività dirette ad assicurare l'efficacia della spesa e l'effettività della programmazione.

¹ Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il regolamento si applica alle procedure di lavori, di forniture e servizi, comprese quelle che hanno a oggetto contratti misti, sia che si tratti di appalti, sia di concessione di servizi, lavori o miste, anche stipulate in seguito alla conclusione di accordi di partenariato pubblico - privato o finanza di progetto.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto, sia esso un lotto funzionale, prestazionale o quantitativo, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
3. Il presente regolamento non trova applicazione avuto riguardo a:
 - procedure aventi a oggetto servizi o forniture per le quali non sia stato nominato un direttore dell'esecuzione del contratto;
 - procedure attraverso convenzioni Consip S.p.a. o di analogo soggetto aggregatore, salvo la fattispecie in deroga ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento.
4. Il presente regolamento si applica anche nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito di affidamento diretto e nei casi di proroga tecnica.

Articolo 3 (Costituzione e destinazione del fondo e graduazione della misura incentivante)

1. Ai sensi dell'articolo 45 comma 2 del Codice, il fondo è costituito in misura non superiore al 1% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base della procedura di affidamento. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto. Concorrono alla formazione dell'importo dell'affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. L'incentivo è corrisposto dal dirigente competente per il procedimento, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.
L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 4.
3. La quota pari all'80% del fondo è l'onere complessivo che l'amministrazione destina al compenso incentivante per il personale ed è costituito dall'ammontare del compenso lordo per i dipendenti, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Società e dall'Irap. Tale compenso, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, è ripartito tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento, nonché tra i loro collaboratori, individuati secondo le modalità riportate al successivo articolo 4, secondo le modalità e le percentuali di cui all'articolo stesso.
4. Il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 10, escluse le risorse da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, è destinato:
 - a. all'efficientamento informatico;
 - b. alle attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti

nella realizzazione degli interventi;

c. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa

d. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

d. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

L'intera quota del 20% dell'importo accantonato costituisce uno specifico fondo della Società, in capo all'Amministratore Unico, che ne stabilisce l'allocazione sempre in aderenza alle tipologie di spesa finanziabili descritte nel presente comma.

5. La percentuale massima indicata nel comma 1 della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare o del servizio o fornitura da affidare:

FASCIA	COEFFICIENTE
fino alla soglia dell'affidamento diretto	1
dalla soglia dell'affidamento diretto alla soglia di rilevanza europea	0,75
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	0.50

7. Le somme destinate agli incentivi e il relativo impegno di spesa sono indicati nella relativa decisione a contrattare.

8. Le modifiche/varianti conformi all'art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere/servizi/forniture aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo comprensivo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica/variante ai sensi dell'art. 120 del Codice.

Articolo 4

(Soggetti che svolgono le funzioni tecniche e conferimento degli incarichi)

1. I soggetti destinatari delle risorse indicate nel precedente articolo 3 sono individuati nei dipendenti della Società che svolgono direttamente le seguenti funzioni tecniche:

- programmazione della spesa;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto;
- progettazione dell'appalto
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;
- collaudo tecnico-amministrativo/collaudo statico
- regolare esecuzione/verifica di conformità.

2. Con riferimento a ogni procedura interessata dal presente regolamento, prima dell'avvio della procedura stessa, l'Amministratore Unico o suo delegato/a, con specifico

provvedimento individua il gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo ai collaboratori.

3. Nel provvedimento vengono indicati i nominativi del personale individuato, le attività/adempimenti assegnati, le tempistiche per provvedere, anche mediante rinvio a documenti della procedura, e le aliquote di ripartizione.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti dello stesso gruppo.

Articolo 5 *(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo)*

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture sono di norma attribuiti ai diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FUNZIONI TECNICHE LAVORI PERCENTUALE

- programmazione della spesa per investimenti 1%
- responsabile unico del progetto 33%
- collaborazione all'attività del RUP
(responsabili e addetti alla gestione tecnico
amministrativa dell'intervento) 18%
- progettazione dell'appalto:
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali 2%
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 4%
 - redazione del progetto esecutivo 7%
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione 4%;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione 3%
 - predisposizione dei documenti di gara 10%
 - direzione dei lavori 10%
 - collaudo tecnico-amministrativo 5%
 - regolare esecuzione/verifica di conformità 1%

- collaudo statico ove necessario 2%

FUNZIONI TECNICHE SERVIZI FORNITURE

PERCENTUALE

- programmazione della spesa per investimenti 2%
- responsabile unico del progetto 33%
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'affidamento) 19%
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione 8%
- predisposizione dei documenti di gara 24%
- direzione dell'esecuzione del contratto 10%
- regolare esecuzione/verifica di conformità 4%

2. Nel caso in cui più di una prestazione tra quelle elencate ai punti della precedente tabella venga affidata alla medesima persona, si procede al cumulo delle singole quote di competenza.

3. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Articolo 6 *(Liquidazione dell'incentivo)*

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dall'Amministratore Unico o suo delegato/a con specifico provvedimento, previa istruttoria finalizzata all'accertamento dello svolgimento delle attività nei termini di cui al provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.

2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti stessi.

3. Nel provvedimento di liquidazione debbono essere indicati i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato, nonché gli importi ai medesimi spettanti sulla base delle percentuali individuate nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro.

4. Il compenso sarà liquidato con periodicità semestrale, con riferimento all'importo maturato rispetto alle attività svolte.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Ai sensi dell'art. 45 comma 4 terzo

periodo del Codice, nel caso in cui la Società adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.

Articolo 7

(Penalità per errori o ritardi)

1. In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, rispetto a quelli contrattualmente previsti, per negligenza del personale incaricato di cui all'articolo 4, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.

2. In caso di incrementi dei costi, al netto del ribasso d'asta offerto, per circostanze imputabili al personale incaricato di cui all'articolo 4, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Articolo 8

(Particolari forme di acquisto)

1. Costituiscono forme particolari di acquisto:

- a) accordo quadro

L'acquisto tramite accordo quadro rientra nelle attività previste dal presente regolamento.

L'incentivo delle funzioni tecniche si calcola solo sui singoli accordi attuativi in base agli importi effettivi.

Per il calcolo dell'incentivo dei singoli appalti specifici devono essere considerate anche le funzioni tecniche svolte in sede di definizione e negoziazione dell'accordo quadro stesso.

- b) acquisti tramite convenzioni di centrali committenza. Trattasi di deroga rispetto al principio definito nell'articolo 2.

L'acquisto tramite centrali di committenza, quali ad esempio CONSIP, possono essere oggetto di incentivazione qualora il dirigente/responsabile competente ne ravvisi condizioni di complessità e/o ambiti di competenza e responsabilità della Società, e limitatamente ad essi, tali da giustificarne, con apposita determina, l'incentivazione.

- c) concessione di servizi, lavori o miste, anche stipulate in seguito alla conclusione di accordi di partenariato pubblico-privato o finanza di progetto. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura l'aliquota e la scheda di ripartizione vengono proposte dal dirigente competente, su indicazione del responsabile unico del procedimento, alla direzione generale e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere col partenariato pubblico-privato e al relativo quadro economico dell'operazione.

Articolo 9

(Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dalla sua approvazione e si applica alle procedure avviate dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del Codice. Si intende come avviata una procedura per la quale sia stato adottato il primo atto a rilevanza esterna.